

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
C.F. e P.I. 01810260024

Contratto per l'affidamento

DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX MACELLO" DI BIELLA AL FINE DI REALIZZARE UNA SEDE PER SERVIZI TERRITORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA".

CIG: B20928C169

CUP C47H19002670002

N° di repertorio: XXXXXXXX del XXXXXXXX, dell'ASL BI

In data XXXXXXXX a Ponderano (BI), presso i locali dell'Ospedale "Degli Infermi" in via dei Ponderanesi n. 2,

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale di Biella**, di seguito "ASL BI", con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2, C.F. e P.I. n. 01810260024, rappresentata dall'ing. **MAURIZIO ZETTEL** nato a Biella il 6/12/1965 C.F. ZTTMRZ65T06A859N, domiciliato ai fini del presente contratto in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi 2 presso la ASL BI, in qualità di Direttore della S.C. Tecnico

E

L'Operatore Economico XXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXX Via XXXXXXXX, C.F. /Partita IVA n. XXXXXXXX, di seguito "Appaltatore", rappresentata da XXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXX domiciliato presso la sede legale della società medesima, in qualità di Legale rappresentante

PREMESSO CHE

- L'ASL BI ha programmato, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa, la realizzazione di un intervento di riqualificazione dell'immobile di proprietà della Regione Piemonte ubicato in via Ivrea n. 20 a Biella al fine di trasferirvi il Servizio Dipendenze (Ser.D.).
- Nell'atto di programmazione e nella Determinazione 1489 del 19-12-2023 è stato indicato il RUP nella persona dell'Ing. Alessia Furno Sola, collaboratore tecnico professionale della S.S. Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato.
- Con D.G.R. del 16.07.2021 n. 17-3548 la Regione Piemonte ha disposto di riconoscere all'A.S.L. BI il finanziamento di Euro 1.399.177 da utilizzare per i lavori di riqualificazione di una porzione di tale complesso immobiliare;
- con D.G.R. n.37-4132 del 19.11.2021 è stata autorizzata, l'attribuzione in comodato gratuito all'A.S.L. di Biella, di durata trentennale decorrente dalla sottoscrizione del contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 970 del 23.10.2023 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di contratto di comodato;

- con deliberazione n. 512 del 14.12.2023 l'ASL BI ha disposto di:
 - accettare in comodato d'uso gratuito dalla Regione Piemonte l'immobile di cui trattasi;
 - approvare il relativo chema di contratto di comodato;
- con Determinazione n. 1489 del 19-12-2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
- con Determinazione n. 650 del 06-06-2024 si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ing. Alessia Furno Sola, con l'ing. Corrado Benevento, Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale
- a seguito di procedura di gara, con determinazione n. ___ del ___, i servizi sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del ___%;
- l'ASL BI ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ___ ed aveva in precedenza acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C47H19002670002;
- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e sull'assenza dei motivi di esclusione riguardo all'Appaltatore sono state espletate ed hanno dato esito positivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ASL BI affida all'Appaltatore il Servizio di **Progettazione a vari livelli, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di riqualificazione di una porzione del complesso immobiliare denominato "ex Macello" di Biella al fine di realizzare una sede per servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella.**

ART. 2

Il servizio affidato, con riferimento all'intervento emarginato in premessa, comprende:

- la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo unitamente all'espletamento di tutte le pratiche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla vigente normativa;
- l'assunzione e l'espletamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
- l'assunzione ed espletamento dell'incarico di Direttore dei Lavori (DL);
- l'assunzione e l'espletamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- attività accessorie elencate nel capitolato speciale di appalto (accatastamento, ecc.).

L'incarico è conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, inderogabile ed inscindibile della normativa di legge, regolamentare e tecnica vigente che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione anche se formalmente non allegati.

L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore avverrà in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare/Lettera di invito. Le prescrizioni di tale documento sono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad essi si farà riferimento per ogni aspetto che regola il rapporto contrattuale, ivi compresi quelli non esplicitamente richiamati negli articoli che seguono.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati:

- il capitolato speciale d'appalto (CSA);
- l'offerta economica formulata dall'aggiudicatario
- le polizze di garanzia.

Di tali documenti l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza.

ART. 3

L'attività di Progettazione sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 nonché nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche di riferimento.

La progettazione sarà condotta secondo gli indirizzi contenuti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Gli elaborati progettuali prodotti nell'espletamento dell'incarico saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata in n° 1 (una) copia cartacea firmata in originale. Una copia dovrà, inoltre, essere fornita anche su supporto informatico (CD o DVD, penna USB) sia in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) sia in formato leggibile ed editabile utilizzando i software di maggiore diffusione (Autocad, Word, Excel, ecc.) e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, l'ASL BI può richiedere all'Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'Appaltatore si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, ulteriori dati di sua competenza necessari alla compilazione della documentazione prevista dagli organi competenti per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

ART. 4

L'attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da ogni altra disposizione cogente o attuativa con l'obbligo di adeguare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

L'Appaltatore indica quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione **XXXXXX** ai fini della sua nomina formale a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori.

ART. 5

L'attività di Direzione Lavori sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 nonché nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e regolamentari di riferimento.

Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza del Committente in ambito tecnico, ai fini di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto e degli eventuali subappalti autorizzati.

Il Direttore dei Lavori, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e dall'ulteriore disciplina sopra richiamata dovrà:

a. consegnare i lavori all'impresa appaltatrice entro i termini stabiliti nonché garantire la successiva periodica verifica della persistenza dei requisiti in capo agli esecutori principali e subappaltatori ai fini del mantenimento dei lavori affidati;

b. trasmettere al RUP per l'istruttoria presupposta alla liquidazione e/o per l'approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale per il saldo, dovuti alle imprese appaltatrici, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato speciale d'appalto (CSA) per tale emissione;

c. trasmettere al RUP i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;

d. controllare l'aggiornamento degli elaborati di progetto e dei manuali d'uso e manutenzione;

e. trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

f. dare le necessarie istruzioni nel caso in cui l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

g. garantire la presenza in cantiere con l'assiduità dettata dalle lavorazioni nonché, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore, durante tutta la durata dei lavori;

h. controllare il programma esecutivo dei lavori elaborato dall'Appaltatore che dovrà essere conforme a quanto offerto in sede di gara. Controllare che l'avanzamento dei lavori sia corrispondente al programma e richiedere tutte le azioni correttive necessarie per il rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti;

i. tenere la documentazione di cantiere in conformità con quanto previsto dalla norme vigenti ed in particolare il libretto delle misure ed il libro giornale, aggiornandone il contenuto, secondo quanto previsto dalla citata disciplina regolamentare;

j. effettuare la verifica ed accettazione dei materiali affinché risultino conformi sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo strutturale rispetto al loro uso;

k. predisporre il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);

L'Appaltatore dichiara che la funzione di Direttore dei Lavori sarà assunta da **XXXXXX**.

ART. 6

Il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e da ogni altra disposizione cogente o attuativa con l'obbligo di adeguare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

Il CSE, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e dall'ulteriore disciplina sopra richiamata dovrà:

a. garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

b. predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza di eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse;

c. controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni;

d. garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere con l'assiduità dettata dalle lavorazioni e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto del presente articolo;

e. dovrà, a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, compilare uno specifico registro, consultabile su richiesta dal RUP/Responsabile dei Lavori, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal CSE e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal CSE e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa,

f. verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori;

g. relazionare, durante le riunioni di coordinamento, al RUP/Responsabile dei Lavori sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo - per il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

h. garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

L'Appaltatore indica quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione **XXXXXX** ai fini della sua nomina formale a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori.

ART. 7

L'incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

I tempi previsti per l'ultimazione delle prestazioni sono:

- **60 giorni (sessanta)** naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione PFTE decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile unico del progetto che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione; la progettazione dovrà essere atta all'ottenimento da parte degli uffici competenti dei relativi pareri e/o autorizzazioni presso gli Enti competenti;
- **15 giorni (quindici)** per la presentazione di eventuale documentazione integrativa e/o modifiche rese necessarie a seguito di richieste degli Enti preposti ai pareri od autorizzazioni;
- **45 giorni (quarantacinque)** naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile Unico del Progetto che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione esecutiva.

I tempi per l'espletamento delle fasi dell'incarico corrispondenti alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori, sulla base del cronoprogramma lavori di progetto e dei suoi successivi aggiornamenti; l'incarico si considera espletato alla chiusura dei lavori appaltati ed a seguito dell'emissione del CRE.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione delle prestazioni, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero di proroghe concesse, è applicata una penale secondo le previsioni delle Condizioni Generali.

ART. 8

A fronte delle prestazioni erogate di cui al presente contratto, verrà corrisposto all'Appaltatore il compenso onnicomprensivo, a corpo, fisso e invariabile, dettagliato come segue:

Onorario fase progettuale: (PFTE , progetto esecutivo e CSP)	XXXXXX €
Onorario fase esecutiva (DL e CSE)	XXXXXX €
Inarcassa (4%)	XXXXXX €
Totale	XXXXXX €
IVA 22%	XXXXXX €
Totale IVA Compresa	XXXXXX €

Il pagamento delle prestazioni avverrà:

Progettazione, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività connesse		
Corrispettivi	Fase raggiunta della progettazione	% Parcella
Saldo	Ad avvenuta validazione del progetto esecutivo	100%
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		
Corrispettivi	Fase raggiunta	% Parcella

Acconti	Ammontare rapportato all'avanzamento dei lavori - SAL (emissione certificati di pagamento)	90%
Saldo	Certificato di collaudo tecnico amministrativo /CRE (approvazione)	10%

L'importo di cui sopra risulta dal calcolo effettuato in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17.6.2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 comma 15 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato considerando il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato che verrà indicato dal Raggruppamento di Professionisti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 18/8/2010 n. 136, s.m.i.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario dedicato

XXXXX

La parti danno atto che il conto corrente dedicato dovrà essere indicato su ogni fattura e potrà essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla ASL BI della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, il mancato assolvimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi previsti all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 9

Il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato né a trattamento di fine rapporto di anzianità. Dovrà essere eseguito direttamente e non potrà essere ceduto a terzi. L'Appaltatore si impegna a dichiarare eventuali forme di incompatibilità tra lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e l'Impresa esecutrice dei lavori.

ART. 10

In materia di risoluzione e recesso contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/23 oltre alle disposizioni del CSA.

Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta del committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c, mediante comunicazione da inviarsi all'Appaltatore con PEC ovvero lettera raccomandata A.R., nel caso in cui il Progettista/DL/CSP/CSE e/o i componenti dell'Ufficio Direzione dei lavori siano inadempienti ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata dall'ASL BI. In tal caso nulla, a qualsiasi titolo, sarà dovuto all'Appaltatore.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento dopo l'affidamento del contratto, intervengano circostanze impreviste o comunque motivazioni che facciano venir meno l'interesse pubblico a proseguire l'esecuzione del servizio, l'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso di esecuzione. In tale caso l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite senza la corresponsione di alcun ulteriore indennizzo.

ART. 11

L'Appaltatore, trattandosi di attività specialistica e di alto contenuto professionale, avrà la responsabilità diretta sull'attività svolta ed assume a proprio carico tutti i rischi professionali derivanti dalla stessa.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi della normativa vigente, la seguente polizza di assicurazione per danni derivanti alla Stazione Appaltante dall'esercizio dell'attività professionale:

XXXXX stipulata da XXXXX – certificato n° XXXXX – massimale € XXXXX scadenza XXXXX

Di tale polizza l'Appaltatore ha prodotto copia all'ASL BI.

Resta stabilito espressamente che l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'ASL BI e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

L'ASL BI rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra l'Appaltatore e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART. 12

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva per l'importo di euro XXXXX a mezzo garanzia fidejussoria XXXXX.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'ASL BI ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. L'Appaltatore deve reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli viene assegnato, nel caso in cui l'ASL BI debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Raggruppamento di Professionisti

ART. 13

In materia di subappalto trovano applicazione le prescrizioni e limitazioni stabilite dalle norme vigenti ed in esso richiamate nonché quanto stabilito dal CSA.

ART. 14

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 11 del D. Lgs 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ASL BI per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, l'ASL BI provvederà conformemente a quanto stabilito dal CSA, ove occorra, anche incamerando la garanzia definitiva.

ART 15

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali compresi i bolli per la registrazione. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 16

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs.196/2003, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al contraente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, come da Informativa resa al medesimo soggetto che dà atto di averne preso visione.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è SLALOM CONSULTING s.r.l., contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it

ART. 17

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 211 del D.lgs. n. 36/2023, le Parti danno atto che per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Biella.

ART. 18

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione. Si richiama quanto previsto dall'art. 21 del CSA.

ART. 19

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Tutte le spese inerenti la registrazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 20

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10 e dell'allegato I.4 al codice, il presente contratto d'appalto pubblico è soggetto all'imposta di bollo una tantum che ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

Vista la circolare 22/E del 28/7/2023 Agenzia Entrate.

Si dà atto che l'Appaltatore ha assolto all'imposta di bollo per la stipula del contratto pari a euro XXXX ai sensi dell'art 18 c. 10 e allegato I.4 del Codice D.lgs n. 36/23, come da copia F24 ELIDE qui allegata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate tutte le condizioni di cui agli artt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del presente contratto costituito da n. X pagine.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il presente Documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Data dell'ultima firma digitale

Per l' A.S.L. "BI" di Biella

XXXX

Per l'Appaltatore

XXXX